

**TRIBUNALE DI VERONA****Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , nel procedimento ex art. 1 L. 92/12 iscritto al n. 1049 /2016 promosso da

da

E M D

(Avv. ZANARELLO EMANUELE)

Contro

LOGI.CALL SOCIETA' COOPERATIVA

(CONTUMACE)

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/07/2016

OSSERVA

Con ricorso ex art.1 comma 48 ss. L.153/12 proposto in data 6.5.16 nei confronti della società convenuta E M D adiva il G.d.L. dell'intestato tribunale per censurare ed impugnare il provvedimento di licenziamento per giusta causa a lui comunicato dalla società con raccomandata 27 ottobre 2015 (DOC.16).

Alla prima udienza non si presentava all'udienza il legale rappresentante della convenuta e non si costituiva nessuno per la società convenuta – ritualmente notificata via PEC del ricorso all'indirizzo corrispondente a quello certificato nel sito inipec.gov.it : LEGALMAIL@PEC.LOGICALL.ORG – che era dichiarata contumace.

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

Occorre tenere conto, innanzitutto, della condotta processuale mantenuta da parte della società convenuta, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero in sede di udienza di prima comparizione delle parti, comportamento negativamente valutabile ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ai fini della decisione.



Inoltre la società convenuta, rimanendo contumace nel presente procedimento, ha omesso di prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati da controparte a fondamento della domanda. Né ha d'altra parte fornito prova alcuna della fondatezza degli addebiti disciplinari contestati alla parte ricorrente, prova pacificamente gravante sulla convenuta.

La società resistente aveva l'onore di provare la fondatezza degli specifici addebiti disciplinari, stante la immediata e ferma negazione della sussistenza dei fatti contestati, ma è rimasta contumace e si è apprezzata a suo sfavore la mancata presentazione a rendere interpello.

Per le ragioni esposte appaiono pertanto infondati gli addebiti disciplinari mossi al lavoratore ricorrente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo impugnato.

Deve, allora, reputarsi che il "fatto contestato" nel senso sopra precisato non sussista.

La tutela deve essere quella in forma reintegratoria prevista dall'art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 nel testo "novellato" a seguito dell'entrata in vigore della L.92/12 "per insussistenza del fatto contestato".

L'art. 18, c. 4, L.300/70, nella disposizione applicabile al caso in esame, prescrive che "*Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per l'insussistenza del fatto contestato (...) annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione*".

Il licenziamento irrogato alla ricorrente con la lettera di data 27.10.15 deve essere pertanto annullato.

La società resistente deve essere conseguentemente condannata a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione effettiva, in misura comunque non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge.



La retribuzione globale di fatto mensile di cui il ricorrente godeva all'epoca del licenziamento – quantificata tenendo conto del regime di lavoro subordinato con qualifica di operaio di livello 6j addetto alle mansioni di facchino addetto allo spostamento di merci e assimilati (DOC.5-6-7), con orario di lavoro di 40 ore alla settimana (presso la sede di lavoro della ditta DHL GLOBAL FOREWARDING SPA presso l'unità locale di Verona alla Via Evangelista Torricelli n°49 e presso l'Ente Fiera nell'area denominata Quartiere Fiera situata in Viale del Lavoro sempre a Verona) – risulterebbe essere come da buste paga prodotte in atti pari ad euro 1.452,00, per l'orario di lavoro a tempo pieno settimanale di 40 ore.

Quanto all'*aliunde perceptum*, la parte ricorrente non risulta aver lavorato in epoca successiva al licenziamento.

Nulla la società convenuta ha peraltro allegato a tale riguardo.

Ai fini della sottrazione dell'*aliunde perceptum* dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario infatti che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia trovato nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto ha percepito in tale occupazione, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (in questo senso Cass. n. 21919 del 26.10.2010).

Il ricorso va accolto e le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

- dichiara illegittimo il licenziamento impugnato, intimato in data 27.10.15, e per l'effetto ordina a LOGI.CALL SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA: 04240610230) in persona del legale rappresentante "pro tempore" di reintegrare E M D nel posto di lavoro;
- condanna la società LOGI.CALL SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA: 04240610230) in persona del legale rappresentante "pro tempore", a pagare alla ricorrente ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 1.452,00) dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione effettiva, in misura comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo;



- condanna, infine, la convenuta stessa alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 3.500,00 per compensi oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore Avv. Emanuele Zanarello dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Verona, 26 agosto 2016

IL GIUDICE

dr. Marco Cucchetto